



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 166 DEL 14/09/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AI SENSI DEL D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.LGS.42/2004 E L.308/2004.

L'anno duemiladiciassette e questo dì quattordici del mese di settembre alle ore 16:00 presso il Palazzo Comunale - Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari apposti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

SOTTANI PAOLO	Sindaco	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Assessore	Presente
LOTTI LORENZO	Assessore	Presente
PRUNETI GIONNI	Assessore	Presente
FAINI CRISTINA	Assessore	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Assume la presidenza il Sindaco, Paolo Sottani, partecipa la sottoscritta Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

La seduta ha avuto termine alle ore 19:00.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- gli artt. 48, 49, 107, 109 e 147 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il “ *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- gli artt. 1 e 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.P.R.380/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;
- la L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i. recante le “*Norme per il governo del Territorio*”;
- il D.LGS.42/2004 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”;
- la L.308/2004 (legislazione in materia ambientale);
- l'art. 1267 del Codice Civile che disciplina la “ *Garanzia della solvenza del debitore*”, l'art. 1944 del Codice Civile che disciplina la “*Obbligazione del fideiussore*” e l'art. 1957 del Codice Civile che disciplina la “*Scadenza dell'obbligazione principale*”;
- la Relazione Tecnica del Responsabile del procedimento edilizio (Allegato A) e le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni (Allegato B).

Preso atto che:

- l'art. 190 comma 3 della L.R. Toscana n. 65/2014 e s.m.i. dispone che il versamento del contributo di cui l'art. 183 della stessa Legge, può essere rateizzato in non più di sei rate semestrali e che in tale ipotesi, gli obbligati, sono tenuti a prestare al comune idonee garanzie fideiussorie;
- il DPR n.380/2001 al Titolo II Capo II Sezione II, disciplina il versamento del contributo di Costruzione, prevedendo la possibilità di rateizzazione, mentre al titolo IV Capo II disciplina le modalità di accertamento della conformità delle opere abusivamente realizzate, stabilendo le sanzioni amministrative e le oblazioni dovute dal soggetto obbligato;
- la Delibera di Giunta comunale n.26 del 03/03/2016 avente ad oggetto “*Disposizioni in merito al pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi*” approva le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del contributo afferente il costo di costruzione dei titoli abilitativi edilizi onerosi;
- per le sanzioni pecuniarie, irrogate a mezzo di ordinanza dirigenziale, per illeciti edilizi ai sensi del citato DPR.380/2001, è previsto il pagamento nel termine assegnato nella notifica del provvedimento e, nel caso di inadempienza entro tale termine, la riscossione coattiva della somma dovuta, ai sensi dell'art. 43 del DPR 380/01 che dispone “*I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente*”;
- la normativa sopra indicata (D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.LGS.42/2004 e L.308/2004) non prevede forme di rateizzazione o di proroga al versamento nel caso di sanzioni e oblazioni;
- la legge 24/11/1981 n.689 (Legge di depenalizzazione) al Capo I (Sanzioni amministrative) art. 26 prevede che “*L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.*”

Rilevato che:

- sono pervenute richieste di rateizzazione relative al versamento degli importi per sanzioni pecuniarie irrogate a titolo di sanzione edilizia o paesaggistica;
- sono recepibili le considerazioni indicate nella Relazione Tecnica del Responsabile del Procedimento edilizio (Allegato A) e nelle Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004. (Allegato B);
- che le domande di rateizzazione delle sanzioni sono accoglibili per importi pari o superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) al fine di limitarne le richieste solamente per interventi ed importi consistenti ed evitare quindi di far esprimere l'Amministrazione Comunale per le richieste di rateizzazione di importi inferiori, il che impegnerebbe gli uffici allo svolgimento di istruttorie che inciderebbero negativamente sul principio di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- al fine di:
 - 1) garantire il principio di economicità, di efficacia e di imparzialità previsti dall'art.1 della Legge n.241/1990 e s.m.i. per i procedimenti inerenti le domande di rateizzazione delle sanzioni e considerato che l'adozione del provvedimento di accoglimento di suddette domande è un atto che impegna l'amministrazione verso l'esterno di competenza del dirigente ai sensi dell'art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. o, in assenza di figure dirigenziali, ai responsabili degli uffici o dei servizi ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 - 2) uniformare ed adeguare i procedimenti relativi alle domande di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004;

Ritenuto stabilire che la competenza del rilascio del provvedimento di accoglimento della domanda di rateizzazione è individuato nel Responsabile del “Settore 5 - Servizio di Governo del Territorio”;

Ritenuto altresì disciplinare il procedimento relativo alla richiesta di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione con l'applicazione delle “*Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004*” cui l'Allegato B;

Visti:

- la relazione Tecnico del Responsabile del Procedimento Edilizio (Allegato A) e le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004 (Allegato B) i quali sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore 5 e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore 2, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di stabilire che la modalità operativa del procedimento di rateizzazione in argomento è individuato con le Istruzioni attuative delle Disposizioni per il procedimento di rateizzazione del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004 di cui l'Allegato B che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di stabilire che le richieste di rateizzazione in argomento dovranno essere trasmesse tramite apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale del Comune;
- 3) di individuare nel Responsabile del Settore 5 - Servizio di Governo del Territorio la titolarità del rilascio delle autorizzazioni alle rateizzazioni del pagamento delle sanzioni ai sensi del D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.Lgs.42/2004 e L.308/2004;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

SETTORE5 - Servizi di Gestione del Territorio

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DI RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SANZIONI AI SENSI DEL D.P.R.380/2001, L.R.65/2014, D.LGS.42/2004 E L.308/2004.

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Li, 11.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Laura LENCI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Li, 12.09.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Grazia FIERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 166 del 14/09/2017

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Sottani

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).
